

(N. 1856)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1986

Norme per l'avanzamento per meriti eccezionali, per benemeritenze d'istituto e di servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401, istituì la promozione straordinaria per « benemeritenze d'istituto » nei confronti dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, stabilendo la competenza del Ministro della difesa per i provvedimenti di promozione al grado di vice brigadiere e superiori, e quella del comandante generale dell'Arma per la promozione al grado di appuntato.

Successivamente, con la legge 13 luglio 1966, n. 558, venne introdotta una analoga promozione straordinaria per « benemeritenze di servizio » a favore dei sottufficiali e finanzieri del Corpo della guardia di finanza.

Senonchè la recente legge 10 maggio 1983, n. 212, nel ridisciplinare la materia, mentre ha lasciato immutate le norme riguardanti il personale del Corpo della guardia di finanza (facendo ad esse espresso rinvio nell'articolo 42), ha invece dettato, nell'articolo 41, nei riguardi del personale dell'Arma dei ca-

rabinieri, disposizioni riduttive rispetto a quelle precedenti, limitando la promozione straordinaria per « benemeritenze d'istituto » ai soli militari in servizio continuativo, con esclusione di quelli in ferma o rafferma, ed eliminando la competenza del comandante generale per la promozione al grado di appuntato.

Tale differente disciplina non trova giustificazione, riferendosi a situazioni sostanzialmente analoghe.

Eguale immotivata si rivela anche la esclusione degli appuntati, dei carabinieri e dei finanzieri dall'avanzamento per « meriti eccezionali », previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 212 del 1983 soltanto a favore dei sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Infatti, è possibile che i servizi « di eccezionale importanza », cui fa riferimento detto articolo, siano resi anche dai militari di truppa. Al riguardo giova ancora considerare che tale particolare forma di avanzamento era pri-

ma prevista dagli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per la sola categoria degli ufficiali. Pertanto le stesse valutazioni di carattere equitativo, poste a fondamento dell'estensione ai sottufficiali, consigliano ora di riconoscere siffatta possibilità anche ai militari di truppa, nel quadro della politica parificatoria perseguita dal legislatore, di cui è recente esempio la legge 24 gennaio 1986, n. 17, che ha sostanzialmen-

te riferito anche ai militari di truppa norme già vigenti per gli ufficiali e sottufficiali in materia di iscrizione e avanzamento nei ruoli d'onore.

Ai fini predetti risponde il presente disegno di legge, con il quale si provvede ad estendere le forme di avanzamento straordinario regolate dagli articoli 40 e 41 della legge n. 212 del 1983 alle categorie dei militari che ne sono allo stato escluse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 10 maggio 1983, n. 212, riguardanti l'avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, si applicano anche ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. La proposta di avanzamento è formulata dal comandante di corpo dal quale il militare dipende gerarchicamente ed è corredata del parere delle autorità gerarchiche superiori.

3. Sulla proposta, previo parere favorevole delle autorità cui compete esprimere i giudizi di avanzamento, decide il Ministro, quando riguardi l'avanzamento al grado di vice brigadiere, e il rispettivo comandante generale, quando si riferisca all'avanzamento al grado di appuntato.

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 41 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo, ferma o rafferma. Sulla proposta di avanzamento al grado di appuntato decide il comandante generale dell'Arma ».